

STATUTO

**MEDICAL EMERGENCE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA AGOSTINO
SCILLA 23/25

Numero REA: SR - 145012

Codice fiscale: 01741650897

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATO

---ALLEGATO "A" COL N. 7.126 DI REP. E N. 5.250 DI RACC.---

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----ARTICOLO 1-----

E' costituita con sede nel Comune di Siracusa (SR) la società cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata "MEDICAL EMERGENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

-----ARTICOLO 2-----

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----ARTICOLO 3-----

La Cooperativa, conformemente alla legge n. 381/91, non ha scopo di lucro. La stessa ha lo scopo di perseguire la gestione dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi ed ottenere tramite la gestione in forma associata nella quale i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro.

La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Può inoltre aderire anche a gruppi cooperativi paritetici in base a quanto disposto dall'art. 2545 septies del Codice Civile.

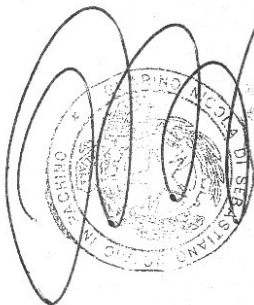
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

-----ARTICOLO 4-----

La Società ha per oggetto l'interesse generale della collettività, la promozione umana, l'integrazione sociale dei cittadini, il miglioramento dei livelli di assistenza sanitaria e dell'attività dei soci.

Tale fine sarà perseguito attraverso la realizzazione di modelli e servizi assistenziali moderni in grado di soddisfare i crescenti e complessi bisogni di benessere e salute.

I progetti della Società si svilupperanno nelle aree proprie del campo sanitario, quali la ricerca, la tecnologia, l'organizzazione, la formazione, la prevenzione, diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione, con l'obiettivo della modernizzazione dei processi di lavoro in medicina di base,



del recupero di efficienza ed efficacia alle attività ambulatoriali e agli iter diagnostico - terapeutici, del miglioramento continuo della qualità dell'intervento medico assistenziale, di una utilizzazione più corretta delle risorse disponibili (in uomini, tecnologie, servizi) e della creazione di modelli assistenziali multidisciplinari. Tra le attività in cui sarà impegnata la Cooperativa per l'implementazione di nuovi modelli di erogazione di prestazioni sanitarie e per la fornitura di servizi gestionali, tecnici ed amministrativi, a vantaggio del cittadino/utente e del medico socio della Cooperativa, si indicano, in via esemplificativa e non tassativa, la progettazione, l'organizzazione, la produzione, la gestione, la commercializzazione, l'acquisto, lo sviluppo, la promozione di servizi socio - sanitari ed educativi, in proprio e per terzi, sia direttamente sia in collaborazione con istituti, enti e società, pubblici e privati, italiani ed esteri di:-----

1. Servizi Sanitari-----

a. Servizi ambulanziari per trasporto emodializzati, servizi infermieristici, telesoccorso, case di cura, gestione di ambulatori medici polispecialistici, in cui operino specialisti convenzionati con la cooperativa per la erogazione di prestazioni di clinica, diagnostica strumentale, terapia, riabilitazione, anche attraverso convenzioni ad hoc con équipe mediche, infermieristiche paramediche, strutture residenziali per lungo degenti e/o di accoglienza diurna per anziani e portatori di handicap con necessità di assistenza continua. Per tali attività è prevista l'erogazione delle prestazioni sia in regime libero - professionale sia in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di livello nazionale, regionale, locale, nonché alle già citate convenzioni a carattere privato.-----

b. Coordinamento delle attività dei singoli Medici:-----

- Orari di apertura degli ambulatori, organizzazione delle attività di assistenza e urgenza per tutti i pazienti dei medici soci, anche in regime di ADI (assistenza domiciliare integrata);-----

- Adozione di linee guida comuni e condivise;-----

- Realizzazione di un sistema informativo elettronico comune;

- Acquisizione per tutti i pazienti dei medici soci, di figure professionali diverse (mediche, infermieristiche, segretariali, tecniche ecc.);-----

a. Screening e campagne di prevenzione di malattie infettive, oncologiche, cardiovascolari, metaboliche, ecc. (es. campagne di vaccinazione, di screening dei fattori di rischio coronarico o dei tumori della sfera genitale femminile), controlli clinici preventivi e/o periodici;-----

b. Ricerche cliniche ed epidemiologiche, ricerca scientifica

e metodologica, elaborazioni statistiche, studi di farmacovigilanza e farmaco-economia, linee guida e protocolli diagnostico - terapeutici, strumenti per la riduzione degli sprechi e di controllo di spesa (budget), DRG'S (gruppi omogenei di diagnosi) di medicina generale, metodiche di VRQ (verifiche e revisione di qualità), valutazioni di omogeneità nella erogazione della assistenza;-----

2. Sistemi Informativi per la gestione dei dati clinici e gestionali, servizi di telemedicina, servizi di teleconferenza, software didattico, dotazioni tecnologiche finalizzate al miglioramento delle attività dei soci;-----

3. Servizi di ricerca, selezione, formazione e gestione delle risorse umane;-----

4. Corsi di aggiornamento e formazione tecnico-professionale, convegni, corsi di educazione sanitaria;-----

5. Pubblicazione di opere editoriali, anche multimediali, riviste, manuali, libri, opuscoli, a fini didattici, promozionali ed educativi;-----

6. Attività di promozione incontri, dibattiti, circoli, luoghi di riunione, biblioteche, centri culturali e quanto altro necessario per la promozione e la divulgazione delle conoscenze e della cultura nell'ambito dei settori precedentemente elencati nell'oggetto sociale;-----

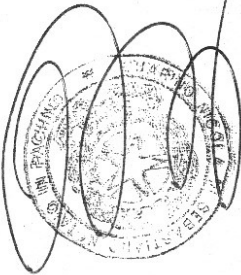
7. Rapporti e convenzioni con clienti e fornitori, partnership e convenzioni con operatori sanitari, privati, enti, istituti, regioni, provincie, comuni, ASL, ospedali, case di cura, centri sanitari, imprese, organizzazioni di categoria, enti mutualistici ed assicurativi, associazioni, ecc.;-----

8. Prestazioni da parte di operatori specializzati quali:-----

- Personale infermieristico;-----
- Terapisti della riabilitazione;-----
- Sociologi;-----
- Psicologi;-----
- Animatori per attività socio - assistenziali, culturali e del tempo libero;-----
- Assistenti sociali;-----
- Assistenti domestici;-----

9. Servizi socio - sanitari ed educativi-----

- Assistenza domiciliare per anziani;-----
- Assistenza domiciliare per portatori di handicap, fisici o psichici;-----
- Segretariato socio-sanitario;-----
- Svolgimento e gestione di pratiche tecnico - amministrative;-----
- Centri di accoglienza e/o assistenza per anziani, portatori di handicap fisici o psichici;-----
- Centri sociali polivalenti per interventi finalizzati all'integrazione sociale;-----
- Attività ricreative e di autogestione per anziani;-----



- Attività di animazione di quartiere e di valorizzazione di interessi e di impegni socialmente utili.-----

10. Assunzione di appalti con Enti Pubblici e privati per l'assistenza domiciliare e/o la gestione di centri per anziani e/o portatori di handicap. Rientrano, in ogni caso, tra gli obiettivi sociali tutti quelli funzionali ed idonei ad elevare in qualità ed efficienza le attività del medico di Medicina Generale, tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze scientifiche e dello sviluppo tecnologico inerenti l'esercizio dell'arte medica.-----

10. Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:-----

a) realizzare, gestire, affittare, acquistare impianti ed attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento dell'attività sociale;-----

b) promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico - professionale dei soci e degli operatori;-----

c) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, assistere i soci nelle stesse operazioni;-----

d) stipulare contratti, convenzioni con privati ed Enti Pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;-----

e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----

f) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci. E' comunque espressamente esclusa dall'attività sociale l'apertura di sportelli bancari e la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma ed ogni altra attività prevista dall'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197. La Società potrà realizzare ogni altra attività finalizzata direttamente ed indirettamente al conseguimento degli scopi sociali. Potrà chiedere contributi e sovvenzioni agli Enti pubblici europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----ARTICOLO 5-----

Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nei termini di legge, trascorsi i quali la

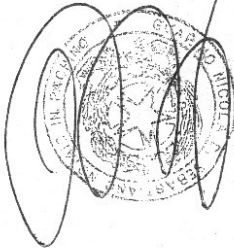
cooperativa si scioglie.-----

Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. I soci sono distinti in quattro categorie:-----

- a) soci operatori;-----
- b) soci sovventori;-----
- c) soci volontari;-----
- d) soci finanziatori.-----

Possono essere soci operatori coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Non possono essere soci Enti o persone giuridiche aventi attività eguale o simile a quella esercitata dalla cooperativa stessa. Possono essere altresì ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, senza i limiti percentuali imposti dalla legislazione precedente all'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Possono essere soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 le persone fisiche o giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote sociali trasferibili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Possono essere soci sovventori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Possono essere soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private per concorrere alle attività della cooperativa.-----

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del



numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, effettuati in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia. Possono essere ammessi nella cooperativa soci denominati soci finanziatori, i quali investono capitali nella società. Il rapporto con i soci finanziatori e sovventori sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 6-

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:
 - f1) socio cooperatore;
 - f2) socio volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - f3) socio persona giuridica di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 318;
 - f4) socio sovventore;

La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica dovrà contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'organismo o la persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati;-----
d) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere;-----
e) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello statuto e la delibera di autorizzazione.-----
L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 7.-----

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.-----

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.-----

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.-----

-----ARTICOLO 7-----

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.-----

Di conseguenza sono obbligati:-----

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;-----
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;-----
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;-----
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.-----

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.-----

-----ARTICOLO 8-----

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di amministrazione (queste limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381).-----

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del consiglio di amministrazione.

-----TITOLO IV-----

-----RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE-----

-----ARTICOLO 9-----

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

-----ARTICOLO 10-----

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore.

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
b) che non si trovi più in grado, per gravi o comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----
Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.---
Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

-----ARTICOLO 11-----

La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della

comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

-----ARTICOLO 12-----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:-----

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;-----
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;-----
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;-----
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.-----

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.---

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.-----

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.-----

-----ARTICOLO 13-----

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.-----

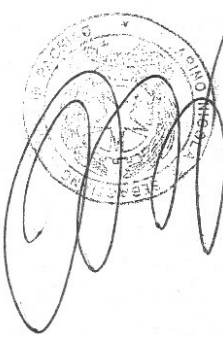
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.-----

-----ARTICOLO 14-----

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato è non capitalizzato e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.-----

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.-----

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni



dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la
corresponsione dei relativi interessi legali.-----

-----ARTICOLO 15-----

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso
della quota da lui effettivamente versate si matura, nella
misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14,
allo scadere dei centottanta giorni successivi
all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del
quale si sia verificata la morte.-----

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,
potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio
defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un
rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera
sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con
decisione inappellabile.-----

-----ARTICOLO 16-----

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio
defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso
entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta
giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e
15.-----

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente
alla richiesta di liquidazione della quota, idonea
documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva
comprovanti-----

che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina
di un unico delegato alla riscossione medesima.-----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel
termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno
devolute al fondo di riserva straordinaria.-----

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la
società per il pagamento dei conferimenti non versati.
Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione
della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo
stato di insolvenza della società.-----

-----TITOLO V-----

-----TRATTAMENTO DEI SOCI-----

-----ARTICOLO 17-----

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il
principio della parità di trattamento.-----

-----TITOLO VI-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

-----ARTICOLO 18-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da quote
ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (Euro cento
virgola zero centesimi). Nessun socio potrà possedere un
numero di quote tali il cui complessivo valore superi i
massimi stabiliti dalla legge.-----

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi

di gestione di cui all'art. 21;-----

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;-----

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;-----

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.-----

E fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci durante la vita sociale.-----

-----ARTICOLO 19-----

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:-----

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;-----

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.-----

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.-----

-----ARTICOLO 20-----

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.-----

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:-----

Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.-----

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.-----

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.-----

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale

statale);-----
c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;-----
d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.-----

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.-----

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----ARTICOLO 22-----

Sono organi della società:-----

- a) l'assemblea dei soci;-----
b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;-----
c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.-----

-----L'ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----ARTICOLO 23-----

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, Email) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.-----

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo

o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.-----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.-----

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.-----

-----ARTICOLO 24-----

L'assemblea:-----

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;-----

2) procede alla nomina delle cariche sociali;-----

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;-----

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;-----

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.-----

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.-----

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.-----

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.-----

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.-----

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.-----

-----ARTICOLO 25-----

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa-----
e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.-----

-----ARTICOLO 26-----

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.-----

-----ARTICOLO 27-----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.-----
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.-----
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----
Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.-----
Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.---
Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.-----

-----ARTICOLO 28-----

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione.---
L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.-----
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.-----
Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.-----

-----ORGANO AMMINISTRATIVO-----

-----ARTICOLO 29-----

Organo amministrativo della società potrà essere

-----ARTICOLO 25-----

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa-----
e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.-----

-----ARTICOLO 26-----

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.-----

-----ARTICOLO 27-----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.-----
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.-----
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----
Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.-----
Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.---
Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.-----

-----ARTICOLO 28-----

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione.---
L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.-----
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.-----
Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.-----

-----ORGANO AMMINISTRATIVO-----

-----ARTICOLO 29-----

Organo amministrativo della società potrà essere

l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.-----
Il Consiglio di Amministrazione si compone da due a sette
consiglieri. I mandatari o i designati delle persone
giuridiche possono essere nominati amministratori. La
maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre
costituita da soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni,
suoi componenti sono sempre rieleggibili nei limiti di legge.
Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori
spetta all'assemblea determinare il compenso per la loro
attività collegiale.-----

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio
Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a
quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere
specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore
della società.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice
Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione,
parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli
Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le
volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due
consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non
meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a
mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci
effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima
della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga
la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-
A parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

L'organo amministrativo qualunque sia la composizione ha
tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria
amministrazione.-----

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'organo
amministrativo:-----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;---
- b) redigere i bilanci consuntivi;-----
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;---
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere
inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,
permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più
ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare
alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione
compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto
pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti
correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione
in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui
concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,

accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;-----
e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;-----
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;----
g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;-----
h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;-----
i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.-----
l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;-----
m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----
n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.-----

-----ARTICOLO 30-----

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.----

-----ARTICOLO 31-----

Il Presidente del C.d.A. o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza e la firma sociale.-----

Sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

Il Presidente del C.d.A. previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.-----

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le

sue mansioni spettano al Vice Presidente.-----

-----IL COLLEGIO SINDACALE-----

-----ARTICOLO 32-----

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo, nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.-----

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.-----

-----ARTICOLO 33-----

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.-----

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.---
In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----ARTICOLO 34-----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.-----

-----ARTICOLO 35-----

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro

(apposito capitolo del bilancio statale).-----

-----TITOLO IX-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

-----ARTICOLO 36-----

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di Siracusa ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Siracusa provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.-----

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.-----

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.-----

-----TITOLO X-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----ARTICOLO 37-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.-----

-----ARTICOLO 38-----

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.-----

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.-----

-----ARTICOLO 39-----

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.-----

F.to: Schiavo Carmelo - Campisi Fabio - Di Benedetto Giuseppe
- Nicola Guarino Notaio (impronta del sigillo).-----